

B. INIZIAMO AD ADDENTRARCI NELL'ANALISI DEL BILANCIO

Il buon risultato dell'anno appena concluso è influenzato dalla crescita marcata delle entrate contributive, dovuta in gran parte ai risultati dell'attività ispettiva e ad un maggior rigore nel richiedere gli adempimenti di legge alle aziende contribuenti.

In particolare, le ispezioni eseguite nell'anno, hanno generato un maggiore accertamento che, tra contributi e sanzioni, supera i 53 miliardi.

Tuttavia, l'incremento delle posizioni assicurative che risulterà da tale attività ispettiva nei prossimi esercizi non sarà proporzionale agli importi accertati.

Infatti, parte delle omissioni contributive riscontrate riguardano voci integrative della retribuzione - quali i *fringe benefit* - che verranno certamente "rivisitate" dalle aziende in questione al fine di trovare una via legittima di esonero dalla contribuzione.

Tanto per fare un esempio, le spese riguardanti l'aggiornamento professionale dei dipendenti sostenute dalle aziende non sono assoggettabili a contribuzione, perché non si traducono in un aumento retributivo; tantomeno costituiscono retribuzione imponibile le diarie di trasferta corrisposte in cifra fissa, se non in una percentuale pari al 50% del loro ammontare e ciò fino al 31-12-97. Con effetto dal 1 gennaio 1998 la disciplina contributiva delle trasferte è stata completamente modificata dal Decreto Legislativo n.314/97.

Ciò che, invece, ha determinato, pure in presenza di casi apparentemente simili ai predetti, l'imposizione totale a contribuzione delle voci in questione è stato il comportamento posto in essere da alcune aziende visitate, le quali hanno "snaturato" la funzione di tali compensi.

Esse infatti:

- a) non hanno effettuato programmi di formazione culturale;
- b) non hanno chiesto il rendiconto delle somme (o altro) messe a disposizione: i giornalisti hanno usufruito delle somme suddette senza alcuna formalità ed a semplice richiesta;
- c) non hanno corrisposto l'indennità di trasferta in cifra fissa, ma l'hanno diversificata a seconda che il dipendente, comandato in attività esterne, fruisse della sola colazione e pranzo o anche della cena.

Tutto ciò, come detto, ha comportato l'assoggettamento a contribuzione piena delle voci in questione, in forza di quanto previsto dall'art. 12 della legge 30.04.1969 n. 153, il quale (novellato nel testo dal decreto legislativo n. 314/97 di armonizzazione della base imponibile fiscale e contributiva) dispone che è retribuzione imponibile tutto ciò che viene percepito dal lavoratore " in dipendenza del rapporto di lavoro" (dal 1

gennaio 1998 " in relazione al rapporto di lavoro"). Ed è più che evidente che nei casi predetti le somme sono state percepite "in dipendenza" di un rapporto di lavoro.

~~~~~

La limitata crescita dei rapporti di lavoro (+0,2%) conferma la stagnazione del mercato del lavoro dell'editoria.

Analizzando il dettaglio della composizione dei rapporti in questione, emerge una situazione che induce alla riflessione: le forme di impiego più stabili (articoli 1 e 2 del CNLG) appaiono, infatti, in flessione, compensate da un aumento dei contratti legati ad agevolazioni contributive (contratti a termine ex L.402 in parte trasformati in contratti a tempo indeterminato, contratti di solidarietà, contratti a contribuzione agevolata) che determinano una crescita delle entrate più modesta rispetto ai contratti ordinari.

~~~~~

Fortunatamente, la spesa pensionistica presenta per la prima volta un tasso di crescita inferiore a quello delle entrate. Il fenomeno è dovuto principalmente alla sospensione della perequazione automatica dei trattamenti erogati che, tuttavia, già a partire dal 1999 è stata in parte ripristinata (***il contenimento, comunque, continua ad essere molto elevato, considerato che l'Istituto erogherà fino al 2001 soltanto 760 milioni di lire, con un risparmio di L.5,7 mdl per ogni anno***).

Di rilievo appare anche la *frenata* del numero di prepensionamenti (nessuna nuova liquidazione nel corso del 1998).

Il dato, però, non deve trarre in inganno; è noto, infatti, che è pendente innanzi al TAR del Lazio il ricorso avverso il decreto ministeriale che concede i prepensionamenti ai giornalisti della Poligrafici Editoriale e che per altre aziende è in corso un difficile confronto sindacale il quale ha lo scopo di trovare una soluzione alle difficoltà in cui queste si dibattono.

~~~~~

Anche la netta discesa della spesa per Cassa Integrazione (da lire 5,8 miliardi a lire 1,8 miliardi) va letta con occhio critico.

Molto più semplicemente, si tratta dell'impossibilità di riaccedere a strumenti già utilizzati da parte di alcune aziende, ma soprattutto, della ***scelta da parte di altre (vedi L'Unità) di percorrere la strada dei contratti di solidarietà.***

Nel corso del 1998, infatti, ***la spesa sopportata dall'Inpgi per integrare le retribuzioni dei giornalisti, a seguito delle riduzioni mensili di orario concordate in sede sindacale all'atto della stipula dei contratti di solidarietà, è stata pari a £ 4,4 mld, che sommata alla spesa per Cigs, dà luogo ad un importo pari a £ 6,2 mld, di poco superiore al dato Cigs riferito al consuntivo 1997 (£ 5,8 mld).***

Va chiarito che i contratti di solidarietà, oltre alla spesa per integrazione salariale determinano, a carico dell'Inpgi, anche un onere per contributi figurativi, connesso alla copertura della percentuale di retribuzione ridotta.

Inoltre la legge di riordino dei contratti in questione (la n.608/96, art.6, commi da 2 a 5) dispone in favore dei datori di lavoro una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è del 25% ed è elevata al 30% per le aree del Mezzogiorno.

Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30%, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35% ed al 40%.

La riduzione è però fiscalizzata; il che comporta che l'Inpgi ha diritto ad essere rimborsato per un importo equivalente da parte dello Stato.

A questo titolo l'Istituto - nel corso del 1998 - ha accertato, nei confronti del Ministero del Lavoro, un credito pari a £ 1,626 mld, che verrà conguagliato con le somme messe a disposizione dell'Ente dal Ministero stesso negli anni 1994/1995 ed ammontanti a £ 5.2 mld.

Questa serie di fattori consiglia la massima prudenza nel proiettare sul futuro le indicazioni che emergono dal Bilancio del 1998 e richiede una strategia dell'attività ispettiva che sia tesa a far emergere le sempre più diffuse forme di lavoro subordinato, contrattualizzato sotto le mentite spoglie di collaborazione coordinata e continuativa, unitamente alla prosecuzione di una politica rigorosa per quanto attiene alle prestazioni.

### **C. L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE**

#### **C1. RAPPORTO ENTRATE CONTRIBUTIVE IVS/USCITE PER PRESTAZIONI PENSIONISTICHE.**

Nell'anno 1998, il rapporto contributi/prestazioni IVS è risultato pari al 94,2%: 406,9 miliardi di contributi accertati a fronte di 383,23 miliardi di prestazioni, con un margine pari a circa 23,66 miliardi.

In sede di bilancio di previsione e, quindi, prima dell'entrata in vigore dell'art.59, comma 13, della legge n.449/97 (che ha sospeso la perequazione automatica delle pensioni superiori a lire 45.2 milioni), la spesa era stata preventivata in 390 mld e le entrate in 391,545 mld.

Questo risultato appare significativo se confrontato con i valori fatti registrare dal rapporto entrate/uscite negli anni trascorsi.

Quest'ultimo, infatti, si era attestato al 93,2% nel 1995, per poi salire al 97,1% l'anno successivo, fino ad arrivare al 99% nel 1997.

Il risultato 1998 rappresenta, quindi, una repentina inversione di tendenza, che testimonia il miglioramento della gestione, sia pure soprattutto per effetto di elementi straordinari.

Il segnale positivo derivante dall'allargamento della "forbice" tra prestazioni e contributi riveste notoriamente una notevole importanza alla luce del ruolo strategico della gestione IVS per l'Istituto.

I fenomeni che hanno contribuito al miglioramento del rapporto sono di diversa natura ed hanno inciso positivamente sia sul contenimento della spesa pensionistica sia sull'incremento delle entrate.

## **C2. L'ANDAMENTO DELLA SPESA PENSIONISTICA**

Dal lato della **spesa pensionistica**, il tasso di crescita fatto registrare risulta pari al 2,7% contro il 7,5% rilevato nel 1997 rispetto al 1996 ed all'8,8% dell'anno precedente.

La cospicua riduzione del ritmo di crescita è da ricollegarsi principalmente alla sospensione della perequazione automatica delle pensioni intervenuta nel 1998 per effetto della richiamata legge 449/97 (la perequazione ha riguardato i soli trattamenti di importo inferiore ai 45,2 milioni).

I modesti incrementi della spesa, sono riconducibili al saldo nuove liquidazioni/cessazioni, al passaggio dei trattamenti da ridotti ad interi - con raddoppio dell'onere pensionistico - ed infine alla liquidazione dei supplementi di pensione maturati per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro che alcuni pensionati continuavano ad intrattenere.

Inoltre, ha generato un incremento della spesa anche ***l'aumento della media retributiva di riferimento*** e delle retribuzioni prese a base per il calcolo della media pensionabile, ***per effetto degli indici di rivalutazione e degli scatti contrattuali.***

Nell'anno sono state effettuate **127** nuove liquidazioni di pensioni dirette con un costo medio pari a circa **114 milioni**, superiore al costo medio dei trattamenti diretti in essere nel 1998 pari a lire **95 milioni**.

***Il costo medio dei nuovi trattamenti risulta superiore anche alla media retributiva della categoria, presa a base di calcolo per le pensioni liquidate nel 1998, risultata pari a lire 107 milioni.***

Gli altri fattori che, invece, hanno determinato un rallentamento della spesa previdenziale (oltre alla legge 449/97) sono costituiti da:

- Le trattenute operate ai sensi del D.lgs. 503/92 che disciplina il cumulo dei redditi da lavoro con la pensione (**circa 900 milioni**); è prevedibile che tale risparmio nei prossimi anni aumenterà gradualmente in quanto è sempre più frequente l'instaurazione di rapporti di collaborazione autonoma tra aziende e pensionati.
- Le trattenute INPS/ENPALS derivanti dall'applicazione dell'articolo 21 del Regolamento delle prestazioni previdenziali.
- L'innalzamento dei requisiti minimi per l'accesso al prepensionamento unitamente alla riduzione dell'integrazione contributiva: nel 1998 non vi sono state liquidazioni di nuovi trattamenti ex art.37 L.416 a differenza delle 27 dell'esercizio precedente.

Tuttavia, tale dato, come detto, potrebbe essere influenzato negativamente in futuro in considerazione dell'insorgenza di situazioni di crisi in alcune grandi aziende editoriali determinate dalle continue innovazioni tecnologiche che pongono in discussione i precedenti assetti organizzativi e consentono di avere un prodotto con un minor impiego di risorse umane.

Altre volte, le situazioni di crisi sono determinate anche da un forte calo delle vendite, connesso alla presenza sul mercato di testate che svolgono una serrata concorrenza.

E' quindi ipotizzabile, in futuro, una ripresa del ricorso ai prepensionamenti. L'Inpgi, con le nuove norme regolamentari entrate in vigore il 24 luglio 1998, ha già chiaramente manifestato l'intenzione di voler disincentivare l'accesso all'utilizzo di tale strumento, mediante l'introduzione dei **coefficienti di abbattimento** degli importi spettanti in rapporto agli anni mancanti al raggiungimento dell'età pensionabile.

Ulteriore elemento che deve indurre alla riflessione è costituito dall'incremento del valore della prima fascia di retribuzione pensionabile che, dai 104 milioni del 1996, è ascesa ai 107,7 mln del 1997.

Ovviamente, la fascia in questione continua ad avere una grande rilevanza nella liquidazione delle quote di pensione riferite alle posizioni contributive antecedenti il 24 luglio del 1998. Solo da tale data, infatti, le modifiche

apportate al Regolamento consentono di liquidare la relativa quota di pensione con riferimento alla più bassa fascia costituita dalla retribuzione del redattore ordinario, maggiorata del 20% (circa £ 65 milioni).

### **C3. L'ANDAMENTO DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE I.V.S.**

Dal lato delle entrate, la crescita rispetto all'esercizio precedente è risultata pari al 7,9% contro il 5,5% del 1997 ed il 4,4% del 1996.

Questo significativo incremento merita un'analisi attenta in quanto - come detto - sono intervenuti diversi fattori a determinarne il ritmo di crescita.

Tra i fenomeni che hanno fatto registrare un effetto positivo sulle entrate per contributi IVS merita senza dubbio menzione la crescita degli importi accertati in conseguenza di visite ispettive presso le aziende.

Nel corso dell'anno, infatti, gli effetti derivanti dal rafforzamento del corpo ispettivo di Vigilanza - avviato nel giugno 1997 - sono risultati evidenti.

Ulteriore effetto positivo è derivato **dall'aumento del monte retributivo riferito al 1998**, salito in valore assoluto da 1321,665 miliardi del 1997 ai 1374,148 miliardi del 1998 (+ **52,48 miliardi**).

L'incremento in questione è da collegarsi da un lato alla crescita della retribuzione media e, dall'altro, all'aumento del numero dei giornalisti attivi (+ 143).

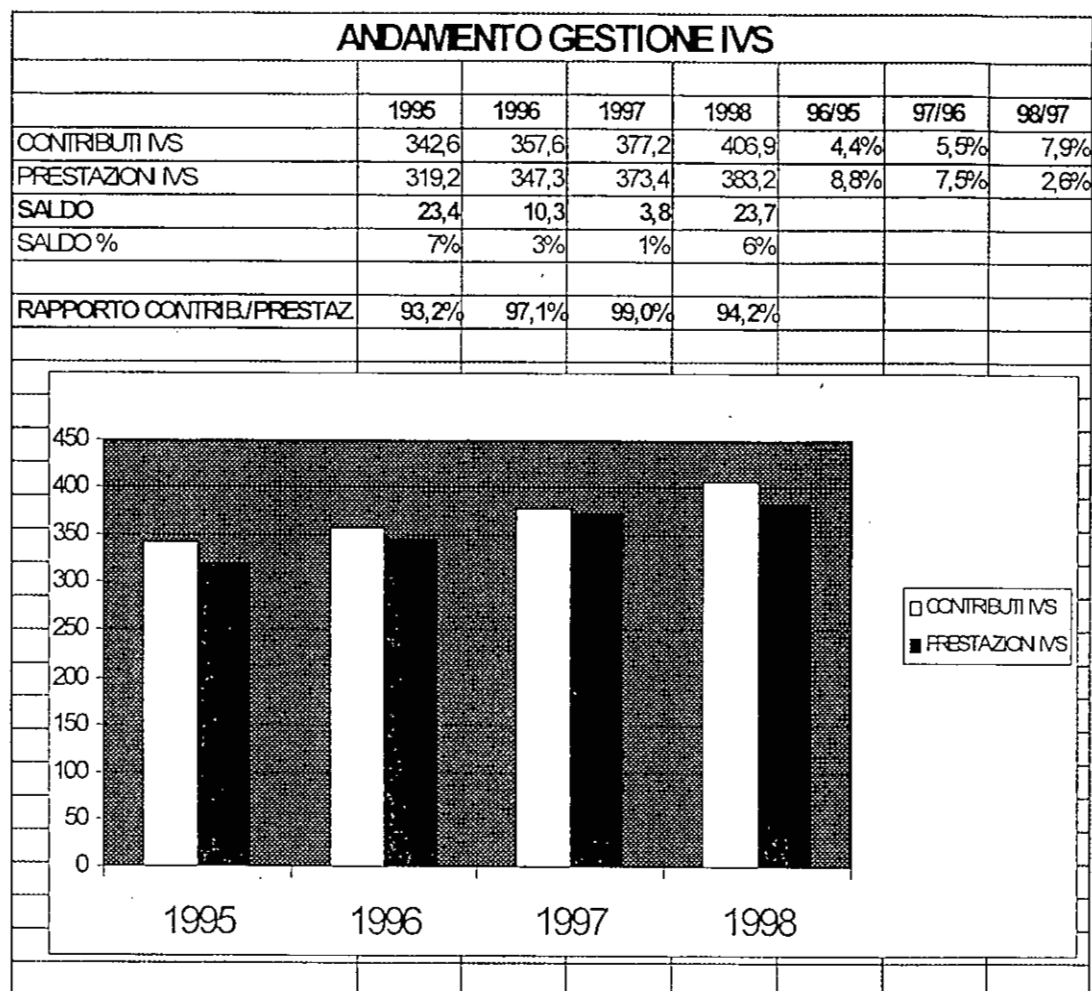
A tale incremento **non corrisponde, però, un aumento proporzionale della contribuzione**, considerato che sulla predetta crescita retributiva hanno una rilevanza non marginale i rapporti di lavoro a tempo determinato (n. 149) costituiti in forza dell'articolo 4 della legge n. 402/96, in relazione ai quali il datore di lavoro versa soltanto una contribuzione simbolica, pari a lire 19.272 al mese.

Altrettanto rilevanti, ai fini della predetta crescita, sono risultati i **contratti di solidarietà (n. 227)**, per i quali gioca un ruolo notevole la fiscalizzazione degli oneri posti a carico del datore di lavoro nei limiti indicati in precedenza, con conseguente recupero di essi a carico del Bilancio dello Stato.

I contratti in questione, comunque, determinano anch'essi - nonostante la fiscalizzazione di una parte degli oneri - un costo per l'Istituto perché quest'ultimo non percepisce contribuzione di sorta in relazione alla percentuale di retribuzione connessa alla riduzione dell'orario di lavoro.

Anzi la percentuale di retribuzione, ridotta per effetto della stipula del contratto di solidarietà, deve essere coperta da contribuzione figurativa, che determinerà in futuro un aumento della spesa per prestazioni, non sostenuta da versamenti effettivi.

Tenuto conto delle entrate e delle uscite, l'andamento della gestione IVS, negli anni, può essere così riassunto:



#### **C4. LE STRATEGIE DA PORRE IN ESSERE PER INCREMENTARE LE ENTRATE CORRENTI**

L'Istituto ha varato nel 1998 una rigorosa manovra di contenimento della spesa previdenziale, entrata in vigore il 24 luglio 1998; ma dovendosi rispettare il principio del pro rata nella liquidazione delle nuove pensioni, le norme in questione produrranno un significativo contenimento delle uscite **soltanto nel medio periodo, e cioè tra 6/7 anni.**

Che fare, allora, nel periodo precedente, perché le risorse riguardanti la contribuzione obbligatoria subiscano un incremento che dia ulteriore tranquillità ai conti dell'Istituto?

Il cammino compiuto dall'Inpgi negli ultimi tre anni e la riorganizzazione di settori chiave di esso consentono di porre in essere una serie di strategie che riusciranno - con l'apporto di tutti - a dare una svolta significativa anche alle entrate correnti.

*Esaminiamone alcune:*

### **1. ISPEZIONI E ACCERTAMENTI RIGUARDANTI I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA, CHE SPESSO NASCONDONO RAPPORTI DI DIPENDENZA**

E' il problema di gran lunga più serio e preoccupante riguardante i rapporti di lavoro giornalistico, giacché collegato alla sempre più accentuata tendenza delle aziende Editoriali a contenere il numero di redattori ed a utilizzare per prestazioni che potrebbero rientrare in fattispecie contrattuali, (artt. 1 e 2 CNLG) personale giornalistico "esterno" in forza di accordi che escludono la sussistenza di qualsiasi vincolo di subordinazione.

Nessuno di tali collaboratori figura, quindi, nei libri paga e matricola dell'azienda, e conseguentemente, nelle denunce mensili inviate all'Istituto.

Accade peraltro molto spesso che, al cessare di tali rapporti, buona parte dei predetti giornalisti contesti la natura autonoma del rapporto e chiedi all'editore il riconoscimento dei suoi diritti contrattuali (liquidazione ed eventuali differenze retributive).

Hanno così inizio numerose controversie giudiziali delle quali, però, l'Istituto quasi mai viene a conoscenza perché gli interessati si guardano bene dal segnalarle; sicché può dirsi che solo raramente (quando veniamo chiamati in causa) i predetti riconoscimenti hanno un seguito sul piano assicurativo.

E del resto anche in caso di pagamento spontaneo dell'indennità di fine rapporto da parte dell'editore è del tutto infrequente il caso che il giornalista - collaboratore si preoccupi dell'aspetto contributivo, rivolgendosi all'Istituto.

Restano così pregiudicati sotto il profilo assicurativo rapporti di lavoro la cui natura subordinata è stata accertata giudizialmente o riconosciuta per accordo tra le parti.

La mancata conoscenza di tali situazioni si traduce per l'Istituto in un mancato introito, che impone il ricorso a forme di intervento adeguate.

Si è detto che, all'atto della cessazione del rapporto di collaborazione, il giornalista provvede (generalmente, salvo che non sia già pensionato), a far valere i suoi diritti di lavoratore, mentre continua a dimostrarsi poco interessato ai riflessi assicurativi. E' peraltro evidente che la corresponsione dell'indennità ex art. 27 CNLG consente di qualificare il rapporto come

subordinato; e ciò costituisce il presupposto per l'assoggettamento a contribuzione dei compensi erogati in dipendenza del contratto di lavoro.

Se dunque l'Istituto venisse autonomamente e per sua stessa iniziativa a conoscenza di tutte le indennità di rapporto liquidate, anche a titolo conciliativo o transattivo, ai giornalisti professionisti e ai praticanti, sarebbe più agevole recuperare i contributi assicurativi su tutte le collaborazioni cessate, giacché come visto, l'avvenuta corresponsione della indennità ex art.27 costituisce prova della natura subordinata del rapporto e, quindi, in definitiva, dell'inadempienza dell'azienda.

~~~~~

Un riscontro del genere può essere effettuato per il periodo non prescritto dagli ispettori dell'Istituto, attraverso l'esame dei documenti contabili e fiscali delle società.

In tale modo, sia pure a posteriori, vale a dire all'atto della loro cessazione, il problema assicurativo delle collaborazioni giornalistiche verrebbe avviato a soddisfacente anche se parziale soluzione, con notevole contrazione del danno attualmente subito dall'Istituto il quale, ***attraverso il controllo della stampa quotidiana e periodica***, potrebbe essere in grado fin d'ora di individuare i rapporti in atto e procedere, quindi, per ognuno di essi ai necessari atti interruttivi dei termini prescrizionali.

Tutto ciò può essere fatto fin d'ora, indipendentemente dalla collaborazione degli interessati, sulla base di iniziative che l'ente è tenuto autonomamente a porre in essere, nella doverosa tutela dei propri fini istituzionali.

Altro riscontro, e sempre per il periodo non prescritto, può essere effettuato dagli ispettori dell'Istituto presso le cancellerie delle Sezioni Lavoro delle Preture e dei Tribunali, al fine di verificare le cause promosse da giornalisti contro aziende editoriali conclusesi con sentenze di condanna della società o con conciliazioni giudiziarie.

A tale scopo, i componenti dell'ufficio legale potranno fornire agli ispettori ogni indicazione utile al buon espletamento della missione.

~~~~~

***Compito certamente più arduo è quello di accertare l'evasione contributiva nei casi in cui il rapporto di collaborazione è ancora in atto, in quanto in questo caso mancherebbe l'ulteriore elemento di prova costituito dall'erogazione ai sensi dell'art. 27 del CCNG.***

E' noto, infatti, che il carattere intellettuale della professione giornalistica rende più sfumata la linea di demarcazione esistente nelle normali attività impiegatizie tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, per l'interesse del datore di lavoro di avvalersi della professionalità del giornalista e di lasciare allo stesso notevoli margini di autonomia nello svolgimento della prestazione.

Per tali motivi, l'accertamento della natura del rapporto deve conseguire non solo dalle classificazioni formali, ma da rilevazioni, caso per caso, di una serie di elementi che individuano o escludono il vincolo di dipendenza che si realizza attraverso l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'azienda.

Per dimostrare, quindi, la reale natura della collaborazione giornalistica, è necessario avere ben chiari i caratteri tipici sia della prestazione lavorativa dipendente sia di quella autonoma.

L'elemento della continuità, senz'altro rilevante, è ritenuto dalla Suprema Corte comune ad entrambe le fattispecie, infatti anche il lavoro autonomo può svolgersi per lunghi periodi, senza con ciò modificare le proprie caratteristiche.

Ancora più rilevante è l'accertamento della non occasionalità della prestazione e del contenuto specialistico della collaborazione, come ad esempio nel caso della rubrica fissa tenuta dal critico cinematografico, letterario, televisivo ecc.

La Suprema Corte, infatti, ha più volte sentenziato che esiste un rapporto di lavoro subordinato quando il giornalista osservi con continuità, in conformità all'incarico ricevuto, una prestazione non occasionale, rivolta alle esigenze formative ed informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza, con l'impegno di redigere normalmente articoli su determinati argomenti o compilare rubriche e con permanenza dell'obbligo, tra una prestazione e l'altra, di mantenere a disposizione del datore di lavoro la propria opera.

~~~~~

Il successo di iniziative del genere va, però, preparato anche a tavolino, mediante un attento e preventivo monitoraggio delle testate che rientrano nei programmi di accertamento, al fine di acquisire elementi in ordine alla durata e alla frequenza delle collaborazioni nonché ai settori giornalistici da esse coperti.

Occorrerà, pertanto, acquisire e valutare attentamente :

- i prospetti completi e analitici delle collaborazioni, per avere un quadro preciso dell'intensità della prestazione lavorativa, del suo contenuto, della sua durata;
- la specifica dei compensi corrisposti mensilmente a titolo di collaborazione ;
- la prova sull'eventuale utilizzo da parte del collaboratore esterno dei mezzi e delle strutture messe a disposizione dalla società editoriale;
- le dichiarazioni (oltre che degli interessati) di altri dipendenti e collaboratori della società sottoposta a visita, "indifferenti" all'accertamento ispettivo, su eventuali direttive ricevute dai collaboratori esterni; sulla rilevazione di tempi e modalità di consegna dei pezzi e pagamento dei compensi anche in caso di mancata loro pubblicazione; sull'obbligo, in capo al collaboratore esterno, di mantenere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative nell'intervallo tra una prestazione e l'altra.

Un programma del genere è certamente difficile e impegnativo ma è anche il solo capace di apportare benefici costanti sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite: sul primo perché è in grado di determinare un incremento dei contributi correnti; sul secondo perché nei casi di pensionati ex art. 37 della legge n. 416/81 l'Istituto avrà diritto a trattenere l'intera pensione erogata, non cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza.

2. ANALISI DEL GIORNALISMO SU INTERNET

E' uno dei problemi più delicati, determinati dalle nuove tecnologie. Internet, ovviamente, è soltanto un mezzo di comunicazione, ma tutti sappiamo come abbia influito e influirà ancora di più nel prossimo futuro su ogni realtà umana e sociale.

Occorre anche ammettere che il giornalismo su Internet è difficilmente perseguibile e quindi difficilmente assoggettabile a contribuzione.

Infatti, molto spesso il luogo di trasmissione è lontano dal territorio nazionale; ed in questi casi sappiamo che, in base al principio della territorialità vigente nel campo delle assicurazioni sociali, l'Ordinamento italiano non è in grado di imporre obbligazioni a soggetti che sono fuori dal proprio territorio nazionale.

Ciò significa, quindi, che in questi casi l'omissione contributiva non può essere minimamente combattuta a meno che la Costituzione del rapporto lavorativo con il giornalista sia avvenuto in Italia o in Italia comunque avvenga il pagamento delle retribuzioni dovute.

Diverso è il caso in cui il giornalismo su Internet riguardi testate appartenenti a soggetti giuridici che operano nel territorio nazionale e dallo stesso trasmettono.

In questa fattispecie, occorre fare subito una distinzione: sappiamo che su Internet esistono già quotidiani come "La Stampa" e "Repubblica" o periodici come "L'Espresso" e "Panorama", che utilizzano il prodotto confezionato per la carta stampata dal corpo redazionale esistente.

Non vi è, perciò, alcun obbligo aggiuntivo di versare i contributi all'Istituto, già regolarmente dichiarati.

Diverso, invece, è il caso di testate nate appositamente per Internet, che utilizzano esclusivamente questo mezzo di trasmissione per arrivare ai loro potenziali lettori.

In questo caso occorrerà accertare chi è il soggetto giuridico che sul territorio italiano ha posto in essere l'attività imprenditoriale e, quindi, occorrerà verificare la composizione della redazione al fine di riscontrare per quali lavoratori si pone l'obbligo di versare i contributi di legge all'Istituto.

Il problema, appena accennato, è ancora tutto da approfondire; ma, indubbiamente, è una delle cose da porre in cantiere, al fine di non essere scavalcati dall'utilizzo delle nuove tecnologie.

Sarà interessante, comunque, al termine di un periodo di studio e di verifica, accertare qual è il potenziale, sotto il profilo occupazionale, di questo nuovo mezzo di comunicazione e quali riflessi possa avere sull'Istituto.

3. LE ENTRATE CONTRIBUTIVE SARANNO ULTERIORMENTE RAFFORZATE DALL'INGRESSO DEI PUBBLICISTI NELL'INPGI

Il problema in questione è stato più volte dibattuto in seno al Consiglio di Amministrazione ed ha trovato, da parte di tutti, ampi consensi al fine di pervenire ad un assetto istituzionale che riesca a dare nel medio, ma anche nel lungo periodo, una maggiore tranquillità alle finanze dell'Istituto.

La questione è stata sottoposta all'attenzione del mondo politico una prima volta allorché, sotto il Governo Prodi, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'Editoria, On. Prof. Arturo Parisi, istituì i tavoli di studio e di confronto per la revisione della legge n. 416/81.

Approssimandosi la conclusione dei lavori, l'Istituto trasmise alla Presidenza del Consiglio un documento organico, riguardante una rivisitazione critica degli articoli 35 e seguenti della legge in questione, nonché norme riguardanti, appunto, l'inclusione dei pubblicisti nell'Inpgi.

Subito dopo tutti i soggetti giuridici che avevano preso parte ai tavoli di studio furono convocati dall'On. Parisi presso la Presidenza del Consiglio e ricevettero un documento riassuntivo dei lavori, compilato dalla stessa

Presidenza, la quale condivideva pienamente il progetto di far confluire i pubblicisti presso l'Istituto.

Era la primavera del 1998.

~~~~~

Il problema è stato nuovamente sottoposto al Ministro Treu nel settembre del 1998, prima cioè che intervenisse la nota Crisi di Governo, con l'intento di ottenere un intervento legislativo in sede di predisposizione della Finanziaria 1999.

Il Ministro del Lavoro si era dimostrato, in quella sede, abbastanza interessato all'argomento, ma aveva anche evidenziato le difficoltà che occorreva superare con il Ministero del Tesoro il quale, in qualche modo, era tenuto a coprire il disavanzo che si sarebbe verificato presso l'Inps nel momento in cui fosse stato deciso in sede politica il passaggio dei pubblicisti all'Inpgi.

Occorre, però, ribadire che i pubblicisti sono già assicurati dall'Istituto nell'ambito della Gestione Previdenziale Separata; non appare razionale, pertanto, che non siano ancora assicurati presso l'Inpgi allorché svolgano attività lavorativa subordinata.

C'è da dire, infatti, che il pubblicista che a noi interessa è colui che svolge la professione nelle redazioni fianco a fianco ai giornalisti professionisti e che non ha ancora avuto la possibilità di essere inserito nel proprio Ente previdenziale naturale.

Successivamente altri passi sono stati compiuti dalla FNSI e dall'INPGI presso la Presidenza del Consiglio e, da ultimo (febbraio 1999), il Sottosegretario Onorevole Minniti ha ribadito che è ferma convinzione del Governo portare a soluzione questo problema.

Però, ci sembra opportuno una breve riflessione.

Il Governo, ultimamente, è stato chiamato ad affrontare una delle crisi internazionali più delicate, rappresentata dall'intervento Nato nell'ex Jugoslavia; peraltro sono all'orizzonte scadenze istituzionalmente rilevanti, come l'elezione del Presidente della Repubblica e le elezioni Europee.

Ciò induce a ritenere che potrebbero non esserci spazi temporali per vedere avviato proficuamente alle Camere il disegno di legge di riordino della 416.

Occorre, allora, fare pressione sulla classe politica dirigente perché risolva questo problema nell'ambito della prossima finanziaria. Ed è evidente che, se la Presidenza del Consiglio matura una decisione in tal senso, può

chiedere al Ministero del Tesoro di trovare la necessaria copertura finanziaria per l'approvazione del provvedimento, anche in considerazione del fatto che il minor gettito riguardante l'Inps sarà pari a non più di 15/16 miliardi.

#### **4. L'INFORMAZIONE SVOLTA DALLE RADIOTELEVISIONI PRIVATE — UN DISCRETO POTENZIALE DI RAPPORTI DI LAVORO E DI CONTRIBUZIONE ALL'INPGI.**

Il mondo delle radiotelevisioni private è davvero molto singolare, capace di suscitare grandi interessi e quindi di attrarre intorno a se molti consensi politici.

Sul tema ultimamente (7/1/1999) si è sviluppato un carteggio tra la Presidenza del Consiglio, Dipartimento per l'Editoria, e l'Inpgi. L'Istituto ha ufficialmente reso noto che non più di 60 aziende contribuiscono ordinariamente all'ente, versando contributi per i giornalisti da esse dipendenti.

Ha anche esposto la tesi che, a suo giudizio, le aziende che fanno informazione ma non occupano giornalisti professionisti, non avrebbero titolo ad alcun sostegno pubblico, in quanto violano un obbligo di legge imposto dal Contratto Nazionale di lavoro giornalistico dal 1959, avente efficacia "*Erga Omnes*".

Non si sa, a questo punto, se il Dipartimento per l'Editoria ammetterà o meno ai benefici pubblici le altre aziende radiotelesive le quali, pur facendo regolarmente informazione, non hanno mai dichiarato all'Istituto di avere giornalisti alle dipendenze.

Quello evidenziato è un problema certamente di notevole portata sotto il profilo giuridico e politico, non sembrando opportuno che si dia corso a provvidenze pubbliche nei confronti di soggetti i quali, pur svolgendo attività di informazione, non occupano alle proprie dipendenze giornalisti iscritti agli Albi.

È da citare, a questo proposito ed a sostegno della tesi della inammissibilità alle provvidenze pubbliche, il Contratto Nazionale di lavoro giornalistico del 1959, la cui validità è stata estesa a tutti i giornalisti e a tutte le aziende con DPR 16/01/1961, n. 153, nel quale all'art. 5 si dispone che nelle imprese editrici di quotidiani e nelle agenzie di informazione quotidiana per la stampa è obbligatoria l'assunzione di giornalisti qualificati professionisti.

È ben vero che l'*Erga Omnes* in questione parla di giornali quotidiani e nel 1959 il concetto di giornale era, forse, soltanto riferibile alla carta stampata.

Ma, è altrettanto vero che il mondo ha subito un'evoluzione rapidissima e che oggi i mezzi di informazione più immediati sono quelli radiotelevisivi.

È altrettanto evidente che, in questo settore del mondo radiotelevisivo, si è andata nel tempo sviluppando una terminologia che ricalca, essenzialmente, quella in vigore presso la carta stampata.

Si parla, infatti, anche presso la Rai e le altre radiotelevisioni private di testate giornalistiche, di articoli, di pagine, di fogli, esattamente come se ne parla nella carta stampata; e allora appare evidente che il dettato legislativo introdotto dall'Erga Omnes del 1959 ha una valenza e una coerenza anche nei confronti delle imprese radiotelevisive private.

Siamo, quindi, di fronte ad una aperta violazione di norme di Legge che dovrebbe comportare quale sanzione la sospensione dell'erogazione delle provvidenze, a cui, infatti, i soggetti in questione avrebbero titolo soltanto se utilizzassero, come è loro obbligo, giornalisti iscritti nel Registro dei Praticanti o all'Albo dei professionisti.

Appare evidente, allora, che un impegno coordinato di tutti gli Organismi della Categoria potrebbe essere capace di apportare benefici effetti all'occupazione e allo stesso INPGI.

Se ciò avvenisse avremmo un discreto incremento di iscritti all'Inpgi, considerato che le aziende radiotelevisive contribuenti sono 60, contro le 67 che non denunciano all'Istituto alcun rapporto di lavoro.

##### **5. IL SERVIZIO LEGALE, D'INTESA CON IL SERVIZIO CONTRIBUTI, ELEMENTO DI LOTTA ALL'EVASIONE E DI CONTENIMENTO DELLE PERDITE CONTRIBUTIVE**

L'attività del Servizio Legale è stata determinata, soprattutto, dalla richiesta di intervento del Servizio Contributi e Vigilanza oltre che dai servizi Immobiliare e Previdenza.

Il credito azionato a seguito di ingiunzioni di pagamento ammonta a complessive £ 21,873 mld, di cui £ 21,495 mld per recupero dei contributi omessi, e sanzioni civili.

L'importo recuperato nel corso del 1998 per effetto di azioni giudiziali ammonta a £ 3,399 mld a titolo di contributi.

Da tale circostanza e dal raffronto con i dati riguardanti i crediti azionati, è agevole rilevare che, a differenza degli anni precedenti, malgrado le azioni promosse per il recupero dei contributi omessi, di legge e contrattuali, siano state azionate in numero largamente superiore e per importi maggiori, il recuperato a fronte di tali azioni non è aumentato in misura proporzionale.

Ciò è avvenuto sia perché circa il 50% dei decreti Ingiuntivi ottenuti in favore dell'Istituto viene puntualmente opposto dalle aziende editoriali sia

perché le aziende editrici o le emittenti radiotelevisive verso cui si procede, nella gran parte dei casi risultano non possedere alcun attivo, ovvero, si rendono di fatto irreperibili a seguito di continui cambi di sede non denunciati alle competenti Camere di Commercio.

Il fenomeno, in particolare, è assai rilevante con riferimento alle microstrutture ubicate nel sud del paese e, soprattutto, con riferimento alle Cooperative di produzione e lavoro.

In ogni caso, dall'esame dei dati relativi ai fallimenti emerge un dato confortante.

Infatti, mentre continua a rimanere pressoché costante nel corso del 1998 il numero delle società dichiarate fallite su istanza dell'Inpgi (numero 13 aziende contribuenti), il debito nei confronti dell'Istituto con riferimento a tali aziende si è dimezzato.

Basti pensare che nel 1997 i crediti relativi alle aziende dichiarate fallite nell'anno ammontava a complessive £ 4.140.875.454, nel 1998 invece, la cifra ammonta a £ 2.047.347.272.

Il dato in questione che è il risultato di un'accelerazione dei tempi di lavorazione delle pratiche da parte del Servizio Contributi e del Servizio Legale, appare quanto mai significativo, poiché è la prima risposta positiva al segnale forte che l'Inpgi ha voluto dare ad un certo tipo di aziende fisiologicamente morose che, in effetti, sembrano essersi rese conto che comportamenti evasivi e/o omissivi non possono che comportare, anche in tempi abbastanza ridotti, la cessazione dell'attività dell'impresa.

Di fatto, quindi, con l'implementazione del lavoro svolto dai due Servizi dell'Istituto, si è riusciti ad ottenere un risultato importante ed incoraggiante, che ha scarso rilievo sotto il profilo contabile del Bilancio di cui si discute, ma che — certamente — ha una grande rilevanza sui conti futuri dell'Istituto.

Sappiamo perfettamente, infatti, che i contributi non pagati dalle aziende editoriali in caso di fallimento sono un po' come le cambiali: costituiscono, cioè, dei " titoli di credito " in mano ai giornalisti assicurati che, un giorno, li potranno in pagamento mediante la presentazione della domanda di pensione.

L'Ente, pertanto, si vedrà costretto ad un esborso patrimoniale, pure in assenza di copertura finanziaria per una parte dei contributi; quelli, appunto, non versati dalle aziende fallite.

***È proprio questo, allora, l'effetto invisibile che l'azione del Servizio Legale ha prodotto (e produrrà ancora negli anni futuri) sui conti dell'Istituto.***